

Cessione pro soluto dei crediti

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009 relativo all'attuazione dell'art.9 comma 3-bis, del DI 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009) relativo alla cessione *pro soluto* dei crediti nei confronti di regioni ed enti locali.

La norma richiamata prevede, limitatamente all'anno 2009, che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali possano, entro 20 giorni e nei limiti del Patto di stabilit  interno, certificare la liquidit  e l'esigibilit  del credito al fine di consentirne la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari.

Nello specifico, il decreto stabilisce che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possano presentare all'amministrazione debitrice, entro il 31 dicembre 2009, istanza di certificazione del credito utilizzando il Modello 1 allegato al decreto. Tale certificazione potr  facilitare lo smobilizzo dei crediti stessi mediante la cessione *pro soluto* presso banche e intermediari finanziari autorizzati.

L'amministrazione debitrice pu , entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, certificare, con il Modello 2 allegato al decreto, che il credito   certo, liquido ed esigibile. La certificazione del credito costituisce, quindi, una facolt , e non un obbligo, da parte delle regioni e degli enti locali.

Inoltre, il decreto specifica che le regioni e gli enti locali assoggettati al Patto di stabilit  interno dovranno indicare, nella certificazione, il periodo entro il quale effettueranno il pagamento a favore delle banche e degli intermediari finanziari, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilit  interno.

Il decreto attuativo, infine, vincola il rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che pu  determinare la sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi  cartelle esattoriali. In questo caso, il decreto prevede che la certificazione del credito possa essere resa al netto delle somme ancora dovute.

In merito all'art. 48-bis si ricorda che la norma presenta alcune criticit  operative nel caso di cessioni del credito in presenza di pagamenti previsti in pi  soluzioni. Le banche, infatti, mostrano riluttanza ad assumere il ruolo di cessionarie dei crediti verso le Amministrazioni pubbliche a causa del rischio di un'eventuale morosit  dell'impresa, accertata successivamente alla cessione del credito.

In sostanza, la sopraggiunta morosit  dell'impresa creditrice, dopo la cessione del credito, bloccherebbe il pagamento del credito in capo al cessionario.

In merito, l'Ance ha intrapreso le pi  opportune iniziative affinche venga precisato che la verifica della morosit , in capo all'impresa cedente il credito, sia effettuata solo all'atto della cessione dello stesso.

Appare opportuno, infine, evidenziare che la norma riguarda una modalit  di cessione del credito aggiuntiva rispetto alla cessione *pro solvendo* normalmente effettuata dalle imprese.